

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

AVVISO PUBBLICO

IN.S.I.E.M.E.

**INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze
Multidisciplinari in Equipe**

P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

ASSE 2

Inclusione Sociale e lotta alla povertà

Azione 9.2.1

**“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle
persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati.**

**Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [*International
Classification of Functioning, Disability and Health*] su scala territoriale.**

Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità”

FAQ AGGIORNATE AL 17/03/2021

FAQ DEL 03/02/2021

1) **QUESITO:** Una persona giudicata dalla competente Commissione Medica "idoneo all'iscrizione alle liste di cui alla Legge 68/99" può essere compresa tra i destinatari a seguito dell'approvazione della proposta progettuale?

RISPOSTA: Una persona che risulta "idonea all'iscrizione alle liste di cui alla Legge 68/99" rientra tra i possibili destinatari dell'Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 4 dello stesso, il quale prevede altresì che:

"A seguito dell'approvazione della proposta progettuale, i Beneficiari procederanno alla selezione dei destinatari sulla base dei requisiti di ammissibilità sopra indicati e secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

I soggetti proponenti, oltre alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, potranno individuare ulteriori criteri di selezione se finalizzati al buon esito del progetto (...)".

FAQ DEL 09/02/2021

2) **QUESITO:** Analizzando il testo ho notato che i destinatari sono individuati come persone titolari di legge 104 art. 3 c.1 e relativa iscrizione alle categorie protette della legge 68/99.

Mi chiedo quale sia il motivo di esclusione delle persone con disabilità grave certificata (104 art.3 c.3).

RISPOSTA: È il POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 10096 del 17.12.2014 e modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2018)6273 del 21.09.2018, ad individuare quali principali gruppi target per l'Ob. Spec. 9.2. le persone con disabilità "ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104", lasciando ad intendere una non esclusività in termini di partecipazione.

Pertanto, il riferimento all'articolo 3 comma 1 della Legge 104/92 è utile ad identificare la disabilità, come concetto generale, senza escludere la disabilità grave certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, considerata in termini di specifica ulteriore.

3) **QUESITO:** I componenti dell'équipe multidisciplinare devono essere gli stessi per le tre diverse azioni (selezione, progetti individualizzati e monitoraggio dei progetti) o possono essere costituite da componenti differenti per ciascuna delle azioni previste? Si tratta quindi di un'unica équipe multidisciplinare o di tre diverse équipe?

RISPOSTA: Si tratta di un'unica équipe multidisciplinare che dovrà essere coerente con le azioni e la tipologia di destinatari individuata, fermo restando quanto indicato nell'articolo 8 par. 8.1 dell'Avviso.

4) **QUESITO:** Variando il raggruppamento temporaneo (es. con l'inserimento di diverse imprese, consorzi e/o enti del terzo settore) uno stesso organismo può presentare più progetti afferenti a diversi ambiti territoriali?

RISPOSTA: La lettura congiunta dell'articolo 7 e dell'articolo 14 dell'Avviso implica che la proposta progettuale possa essere presentata dal raggruppamento. Uno stesso raggruppamento può presentare al massimo una proposta progettuale.

Ciascun soggetto/organismo può partecipare al massimo a due raggruppamenti e quindi al massimo a due proposte progettuali, anche afferenti a diversi ambiti territoriali, purché in essi abbia sede legale o operativa e purché non abbia il ruolo di capofila in nessuno dei due.

Invece, un organismo che assume la funzione di capofila deve avere sede operativa nel territorio in cui presenta la proposta progettuale, può partecipare a quel solo raggruppamento e presentare un'unica proposta progettuale.

FAQ DEL 15/02/2021

5)

5.1. **QUESITO:** In merito alle attività di tirocinio, si chiede se siano da intendere nel quadro della Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. In caso affermativo si chiede se sia necessario considerare un monte ore/mese minimo per percepire l'indennità di 400,00€ ora/mese. Si richiede, quindi, se sia possibile prevedere delle modalità di inserimento lavorativo part-time, e come questo incida sull'ammontare dell'indennizzo (esempio: 20 ore/mese per 4 mesi per un totale di 200€/mese).

5.2. **QUESITO:** In merito alle attività di tirocinio, si chiede se sia possibile prevedere periodi di inserimento non continuativi, in modo da poter alternare la fase formativa a quella di tirocinio (esempio: formazione di 2 mesi, tirocinio di un mese, formazione di due mesi, tirocinio di un mese), anche in considerazione del rilascio delle certificazioni di competenze finali.

5.1. E 5.2 RISPOSTA: Fermo restando che (come previsto nel par. 8.2.2 dell'Avviso pubblico) l'ASPAL, quale soggetto promotore, fornirà ai beneficiari le linee guida per la stipula e il monitoraggio dei tirocini, l'indennità di tirocinio per ciascun destinatario deve essere sempre pari a € 400/mese, ed è subordinata al raggiungimento di un livello di partecipazione almeno del 70% del monte ore di tirocinio previste dai registri (come indicato nell'Art. 10 dell'Avviso pubblico).

Le modalità più specifiche con cui saranno realizzate le attività formative e di tirocinio, ivi comprese il numero delle ore dello stesso, saranno definite per ciascun destinatario nel progetto personalizzato elaborato dall'equipe multidisciplinare solo a seguito della selezione e presa in carico e della successiva elaborazione dei progetti personalizzati (art. 8 Avviso pubblico).

Inoltre, le attività formative (come previsto nel par. 8.2.1 dell'Avviso pubblico) intese quali esperienze propedeutiche all'inserimento lavorativo, devono essere comprese tra minimo 10 e massimo 40 ore per ciascun destinatario per tutto il progetto personalizzato di inserimento lavorativo.

5.3. QUESITO: In merito alle attività formative, si chiede se sia indispensabile dover allegare alla proposta progettuale anche i cv dei docenti del percorso. La problematica si pone poiché si prevede di individuare un percorso formativo specifico in base ai piani personalizzati degli allievi, che ora non si è in grado di definire nel dettaglio.

5.3. RISPOSTA: Al momento della presentazione della proposta progettuale il raggruppamento proponente deve indicare i componenti del Gruppo di Lavoro minimo (così come previsto nell'art. 9 dell'Avviso pubblico) di cui devono far parte anche uno o più docenti per la realizzazione delle attività formative, che come indicato nel paragrafo 8.2.1 devono essere finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze utili all'avvicinamento al mondo del lavoro.

Pertanto ai fini della valutazione della proposta progettuale e dell'attribuzione del punteggio è indispensabile allegare alla proposta progettuale i CV dei docenti del/dei percorso/i di formazione facenti parte del Gruppo di Lavoro.

Si rimanda al successivo momento di elaborazione dei progetti personalizzati, per dettagliare ulteriormente ed eventualmente adattare le attività formative alle esigenze di ciascun destinatario.

5.4. QUESITO: In merito all'allegato ALLEGATO IV – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, si richiede se le tre dichiarazioni: "ha finalità e compiti a favore di persone con disabilità; opera nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati; è un soggetto accreditato per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n.48/15 del 11/12/2012 e successive Determinazioni Dirigenziali"; debbano essere tutte e tre possedute da tutti i membri dell'RT o sia sufficiente anche solo uno dei requisiti per componente dell'RT, così come sembra suggerire l'art. 7 dell'Avviso.

5.4. RISPOSTA: I soggetti accreditati per i servizi per il lavoro devono esserlo ai sensi della DGR n.48/15 del 11/12/2012 e successive determinazioni. Gli altri soggetti privati che possono essere presenti nel raggruppamento devono avere finalità e compiti a favore di persone con disabilità e/o operare nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

FAQ DEL 17/02/2021

6) QUESITO: I professionisti facenti parte dell'equipe multidisciplinare devono essere massimo 3 o in alternativa il soggetto proponente può indicare nel progetto un numero maggiore di figure professionali, fermo restando il vincolo delle 20 ore al mese per destinatario?

RISPOSTA: I professionisti facenti parte dell'equipe multidisciplinare devono essere 3. Vedasi anche risposta al quesito n 3.

7) QUESITO: La Pubblica Amministrazione può partecipare alla realizzazione dei raggruppamenti di progetto, se sì con quali limitazioni?

RISPOSTA: Le Pubbliche Amministrazioni possono essere presenti nel partenariato, come da art.7 dell'Avviso. Nell'articolo citato è indicato che il raggruppamento temporaneo che presenta la proposta deve essere costituito da soggetti privati.

8) QUESITO: L'attività di formazione obbligatoria in materia di sicurezza per i beneficiari impegnati nelle azioni di tirocinio deve svolgersi prima del suo avvio (quindi senza il beneficio dell'assegno di tirocinio) o può essere compreso al suo interno?

RISPOSTA: Il soggetto Ospitante dei tirocini dovrà riferirsi al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.) riguardo alla disciplina sulla formazione in materia di sicurezza del lavoro.

9) QUESITO: La formazione in materia di sicurezza per i tirocinanti deve attestarsi a quale livello di rischio rispetto alle attività da svolgere?

RISPOSTA: vedi risposta a quesito 8.

10) QUESITO: Se le persone iscritte alle liste della L. 68/99 beneficiano di assegni di accompagnamento e/o invalidità, possono cumularli con l'indennità di tirocinio o devono rinunciarvi?

RISPOSTA: Rispetto all'Avviso non vi è preclusione rispetto al cumulo con l'indennità di tirocinio. In ogni caso il destinatario non può rinunciare all'indennità di tirocinio.

11) QUESITO. I requisiti dei destinatari (persone con disabilità) sono unicamente quelle indicate all'art. 3 c. 1 L. 104/92, quindi con esclusione delle situazioni di gravità del comma 3.?

RISPOSTA: vedi risposta a quesito 2.

12) QUESITO. Un soggetto che non svolge il ruolo di capofila può essere parte di diversi raggruppamenti per la presentazione di proposte in differenti realtà territoriali?

RISPOSTA: vedi risposta a quesito 4.

13) QUESITO. La situazione emergenziale da Covid-19 ha costretto numerose realtà d'impresa a richiedere l'accesso alle diverse forme di ammortizzatori sociali (FIS, CIG e CIGS); tale posizione pregiudica la possibilità di rendersi disponibili ad accogliere i beneficiari per la realizzazione di attività di tirocinio? Se sì, è plausibile valutare la motivazione di richiesta degli ammortizzatori sociali per emergenza covid in maniera tale da non inibire a quell'impresa la possibilità di accogliere i tirocinanti?

RISPOSTA: Al momento non sono state previste deroghe né a livello nazionale né a livello regionale in merito alla possibilità di attivare tirocini in presenza di procedure di Cassa Integrazione Guadagni per emergenza da Covid-19.

Ci riserviamo un ulteriore approfondimento ed in caso di deroghe provvederemo a darne adeguata comunicazione.

FAQ DEL 01/03/2021

14) **QUESITO:** Nel gruppo di lavoro deve essere inserita la figura di un operatore che ha frequentato un corso di minimo 30 ore per l'utilizzo della classificazione ICF. l'attività formativa deve essere riferita ad un solo corso o l'esperto può aver frequentato diverse attività formative con moduli di 10/12 ore ciascuna per un totale di minimo 30 ore?

RISPOSTA: Nell'articolo 9 dell'Avviso pubblico é indicato che tra i professionisti facenti parte dell'equipe multidisciplinare "almeno uno dovrà avere formazione specifica (almeno 30 ore) relativa al modello ICF (...)".

La formazione può essere riferita ad uno solo oppure a più corsi.

FAQ DEL 02/03/2021

15) **QUESITO:** In merito alle attività di selezione, si chiede se le 6 ore complessive per la selezione e valutazione per ciascun destinatario siano da considerare per ogni candidato. Ad esempio: con 15 partecipanti candidati 6 ore * 15 partecipanti = 90 ore.

RISPOSTA: Le 6 ore complessive per la selezione e valutazione sono riferite a ciascun destinatario.

16) **QUESITO:** L'utilizzo del modello ICF può essere utilizzato per la sola fase di valutazione dei destinatari effettivi (minimo 8), oppure dovrà essere utilizzato in fase selettiva per tutti i candidati che presentino domanda per partecipare al progetto?

RISPOSTA: Il Modello ICF deve essere utilizzato per la presa in carico multiprofessionale di ciascun destinatario e quindi in tutte le fasi e le attività previste nella proposta progettuale, comprese le attività di selezione e valutazione di tutti i candidati destinatari.

17) **QUESITO:** In merito all'art. 4 dell'Avviso "Destinatari", si chiede se il possesso dell'idoneità lavorativa sia da richiedere al momento della selezione dei destinatari. In caso affermativo, non sapendo ancora in quali tipologie di imprese avverrà l'inserimento lavorativo, pertanto quale specifico lavoro/mansioni i destinatari dovranno ricoprire, l'idoneità lavorativa dovrà essere di tipo generico? Quale tipo di organismo è preposto al rilascio di questo tipo di idoneità non legata

ad un lavoro specifico? Può essere sufficiente una idoneità generica rilasciata dal medico curante?

RISPOSTA: L'art. 4 dell'Avviso pubblico indica che i destinatari degli interventi sono le persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 c. 1 L. 104/92 (...), che possiedono i requisiti di iscrizione alle liste di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 8 della L.68/99 e che sono in possesso di idoneità lavorativa.

Successivamente è specificato che si tratta di requisiti di ammissibilità che i Beneficiari dovranno utilizzare, a seguito dell'approvazione della proposta progettuale, per la selezione dei destinatari, eventualmente individuando ulteriori criteri, se finalizzati al buon esito del progetto.

Pertanto i destinatari dovranno essere in possesso della certificazione di invalidità e della relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (L.68/99 e DPCM 13 Gennaio 2000).

18) QUESITO: In merito alle attività formative, è possibile prevedere un percorso comune per tutti i destinatari di 320 ore (rispettando quindi il massimo 40 ore per ciascun destinatario)?

RISPOSTA: Nel paragrafo 8.2.1 dell'Avviso Pubblico, nel capoverso relativo ai criteri di ammissibilità della spesa, è specificato che "in caso di attività formative in cui sono coinvolti più destinatari contemporaneamente, non vengono moltiplicati i costi".

Inoltre all'art. 10 è specificato che "le spese relative alle eventuali attività formative che prevedano la presenza contemporanea di più destinatari, saranno riconosciute per il numero di ore effettivamente realizzate dal docente e non possono essere moltiplicate per il numero dei destinatari presenti".

Pertanto in caso in cui si preveda un percorso formativo comune cui partecipino tutti i destinatari coinvolti nel progetto, il numero delle ore complessive delle attività di formazione è 40.

FAQ DEL 08/03/2021

19) QUESITO: Facendo riferimento all'art.9 dell'Avviso, si richiede se per le risorse umane inserite nel gruppo di lavoro come componenti dell'equipe multidisciplinare valga, ai fini del conteggio degli anni di esperienza nelle attività di gestione di progetti di inserimento lavorativo per persone con disabilità, anche l'esperienza maturata in qualità di tutor incaricato dall'azienda ospitante.

RISPOSTA: Gli anni di esperienza devono essere relativi alla mansione del profilo richiesto come descritto nell'articolo 9: "(...) con esperienza, sia in ambito pubblico che privato, minima di 5 anni nelle attività di predisposizione e gestione di progetti di inserimento lavorativo per persone con disabilità e nel lavoro di equipe. Questo esclude attività di altro tipo come il tutoraggio.

20)

20.1 QUESITO: Nell'Avviso, al punto 9 si chiede che "tra i professionisti individuati quali componenti dell'equipe multidisciplinare, almeno uno dovrà avere formazione specifica (almeno 30 ore) relativa al modello ICF ed esperienza nell'applicazione ed utilizzo del suddetto modello di almeno 2 anni "(...). Cosa si intende per formazione specifica?

RISPOSTA: E' specifica la formazione i cui insegnamenti siano specificamente dedicati al modello ICF.

20.2 QUESITO: è valido un corso sulla valutazione che prevede, fra gli altri metodi di classificazione, il metodo ICF, sul quale poi si è realizzato un project work della durata di 300 ore che ne prevede l'applicazione in una struttura per anziani?

RISPOSTA: E' valida la formazione specifica anche nell'ambito di un corso che ricomprenda altri insegnamenti, purchè sia dimostrabile l'insegnamento dedicato specificamente al modello ICF, per almeno 30 ore.

20.3 QUESITO: Potrebbe essere preso in considerazione il CV di una persona che ha insegnato il metodo e ha supervisionato project work specifici in percorsi formativi postuniversitari, ma non può dimostrare alcuna formazione specifica?

RISPOSTA: Ai fini del requisito di cui all'art.9, "Tra i professionisti individuati quali componenti dell'equipe multidisciplinare, almeno uno dovrà avere formazione specifica (almeno 30 ore) relativa al modello ICF ed esperienza nell'applicazione ed utilizzo del suddetto modello di almeno 2 anni", laddove per "avere", si intende possedere e quindi aver frequentato, un'attività di formazione specifica e utilizzato il modello per almeno due anni.

20.4 QUESITO: Quali sono i mezzi che possono dimostrare il requisito richiesto?

RISPOSTA: Titoli, attestati di frequenza o altro riconoscimento, rilasciati da enti o organizzazioni autorizzati all'erogazione della formazione specifica richiesta.

FAQ DEL 10/03/2021

21) QUESITO: In merito a quanto richiesto nel formulario progettuale al paragrafo A.6) Modalità di monitoraggio e di valutazione dei risultati attesi. Nella spiegazione del paragrafo viene chiesto di "Descrivere le azioni migliorative eventualmente individuate e la loro modalità di attuazione (comprese tempistica, output, etc.) al fine di poter valutare la loro coerenza e qualità". Cosa si vuole intendere?

RISPOSTA: Per la compilazione della sezione A.6) del formulario progettuale è necessario fare riferimento alle attività di monitoraggio e valutazione nel loro insieme complessivo ai

sensi del combinato disposto degli articoli 8, 12, 16, 21 dell'Avviso pubblico.

22) QUESITO: In merito alle attività di selezione, si chiede se le 6 ore complessive per la selezione e valutazione per ciascun destinatario siano da considerare come numero massimo o se sia possibile prevederne in numero maggiore (nello schema di budget allegato 3 si parla di n. 6 ore minimo).

RISPOSTA: Si faccia riferimento all'art. 8 al paragrafo 8.1 dell'avviso, al paragrafo "Criteri di ammissibilità della spesa" laddove si specifica che le ore per la selezione e valutazione sono **6 complessive/destinatario**. Il file excel dello schema di budget gestisce valori e la compilazione nelle celle deve essere coerente con le previsioni dell'avviso.

23) QUESITO: Nel bando si parla di massimo 20 ore al mese per ciascun destinatario anche se l'attività di selezione non è da considerarsi un'attività mensile come per es. il monitoraggio. Si tratta di attività differenti che avvengono in fasi temporali diverse. Come vanno considerate tali 20 ore mensili max per destinatario?

RISPOSTA: Si faccia riferimento all'art. 8 al paragrafo 8.1 dell'avviso al periodo, "Criteri di ammissibilità della spesa" laddove si specifica chiaramente che "**In ogni caso le ore realizzate dall'equipe multidisciplinare non possono essere superiori a 20 ore/mese per destinatario.**"

23) QUESITO: Le 40 ore di formazione max per destinatario sono da intendersi come 40 ore max di docenza + 50% ore tutor o 40 ore totali comprensive del tutor d'aula? (es. 40 ore di docenza + 20 di tutor, oppure 30 ore di docenza + 10 di tutor)?

RISPOSTA: Le 40 ore di formazione massime per destinatario sono da intendersi come 40 ore massimo di docenza + 50% massimo di ore di tutoraggio.

Le ore di docenza sommate a quelle di tutoraggio non possono valere più di € 2.600,00.

FAQ DEL 15/03/2021

24) QUESITO: Vorrei sapere se i requisiti di anni di esperienza e di titoli di studio (laurea) sono richiesti per il Gruppo di Lavoro sia che sia esterno o interno. Le lauree sono richieste solo per direttore, coordinatore, ecc. se esterni?

RISPOSTA: Per i titoli si faccia riferimento al Vademecum per l'Operatore Versione 1.0 approvato con Determinazione della Direzione Generale dell'Assessorato del lavoro n. 26844/2559 del 12.06.2018, citato all'art.35 - Base giuridica, par. 4.2.1.5 "Fasce professionali, massimali di spesa e di tempo impiegato DOCENTI/CONSULENTI" come

espressamente definito all'art.9 dell'avviso, per le figure professionali richieste, sia interne che esterne. All'art. 9 sono chiaramente definiti anche i requisiti per l'esperienza.